

STATUTO UNIONE DEISTA ITALIANA

PARTE PRIMA PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

L'Unione Deista Italiana è un'associazione senza scopo di lucro (di seguito: UDI od Organizzazione), finalizzata al culto e alla diffusione del deismo in Italia.

La gestione dell'UDI appartiene agli appartenenti che la esercitano nelle forme e nei limiti dello Statuto, delle disposizioni interne dell'Organizzazione e dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 2

L'UDI si pone l'obiettivo di diffondere e annunciare i principi e i valori del deismo, quale religione naturale dell'uomo fondata sulla ragione e sulla consapevolezza dell'esistenza di Dio quale entità creatrice.

L'UDI ha finalità religiose, sociali, culturali, umanitarie, sportive, ricreative, ludiche, di volontariato a favore di terzi e, per tali scopi, si propone di:

- approfondire la conoscenza sul Dio deistico, sul Deismo e sulla Teologia deistica e sulla Religione Naturale;
- contribuire a un processo di pacificazione per il mondo intero, rifiutando ogni tipo di conflitto e/o guerra, soprattutto di natura religiosa;
- contribuire all'eradicazione del fanatismo, della violenza e dello sfruttamento, in tutte le loro forme;
- creazione e mantenimento di santuari di venerazione e culto della natura in tutte le sue forme, umane, animali, vegetali e inanimate;
- annunciare i principi e i valori deisti a coloro che ne manifestano interesse;
- contribuire al dialogo pacifico tra le varie confessioni religiose e tra le organizzazioni deiste di tutto il mondo;
- impegnarsi per la tutela dei diritti umani, civili, sociali, ambientali e animali per l'eliminazione di tutte le diseguaglianze e forme di oppressione;
- sostenere la ricerca scientifica priva di vivisezione in ambito tecnologico (es: agricoltura cellulare) e medico (es: malattie orfane e neoplasie) per migliorare la qualità di vita degli esseri viventi, col fine di valorizzare i doni ricevuti da Dio, nonché la ricerca scientifica in ambito fisico, col fine di raggiungere una maggiore conoscenza del Disegno Divino;
- fornire assistenza agli indigenti e ai perseguitati per ogni motivo;
- promuovere, in qualsiasi forma (culturale, sportiva, ludica, aggregativa), un'elevazione materiale e spirituale dell'individuo e della società;
- promuovere, sostenere e attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico, la diffusione di Arte e Musica, e delle nozioni esatte, teoriche e pratiche, delle tecniche spirituali dotate di effetti positivi sulla salute fisica e mentale secondo la comunità scientifica, attraverso l'organizzazione di corsi, teorici e pratici, conferenze, dibattiti, pubblicazioni, ricerche scientifiche, congressi e quanto possa essere utile a tale scopo;
- organizzare seminari e viaggi di studio in Italia e all'estero.

Articolo 3

Ogni appartenente si impegna a svolgere, secondo le proprie possibilità, la propria scelta, le proprie inclinazioni e la propria sensibilità, un'attività o una funzione che concorra al progresso personale e dell'Organizzazione.

Possono aderire all'UDI, senza distinzione alcuna, tutti coloro che condividano i principi del deismo e desiderino intraprendere un percorso di crescita fondato sui valori di tale confessione religiosa.

L'adesione all'Organizzazione avverrà a conclusione di un percorso di studio e preparazione previsto dalle disposizioni interne dell'Organizzazione, mediante l'iscrizione in un apposito registro.

L'appartenenza all'UDI può cessare in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta all'organismo competente, secondo le disposizioni previste dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Articolo 4

L'UDI può instaurare rapporti giuridici con enti pubblici, privati e altre confessioni religiose o con singoli privati secondo le norme vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 5

Lo Statuto si conforma alle norme del diritto italiano, ai principi del deismo e al buon costume.

La condizione dell'appartenente è regolata dalle disposizioni interne in materia.

PARTE SECONDA CULTO, RAPPORTI SOCIALI ED ECONOMICI

Articolo 6

Gli appartenenti all'Organizzazione si articolano nei Lumi e nei Secolari, che costituiscono rispettivamente il ceto luminare e il ceto secolare.

I Lumi sono i ministri del culto deista. Presiedono gli incontri di culto e svolgono attività di assistenza spirituale in favore degli appartenenti e di chi ne abbia bisogno senza distinzione alcuna. I requisiti e le procedure di nomina, nonché le funzioni, vengono disciplinate dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

I Secolari sono tutti gli appartenenti all'UDI. Concorrono alla diffusione dei principi e valori del deismo, collaborano con i Lumi nella gestione di tutte le attività comunitarie.

Articolo 7

Il culto deista avviene mediante incontri periodici, stabiliti dalle disposizioni interne dell'Organizzazione, in locali adibiti a tale scopo.

Gli incontri vengono svolti in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 8.

Ogni appartenente all'UDI deve agire nell'interesse dell'Organizzazione, della comunità e della società intera senza scopo di profitto.

È impegno di ciascun appartenente affiancare un nuovo aderente al fine di metterlo a proprio agio nella realtà dell'Organizzazione stessa e della comunità in cui essa opera.

Tutti possono ricorrere al controllo statutario per la tutela dei propri interessi di appartenente e a tutela della stessa Organizzazione contro il comportamento negativo di uno o più appartenenti.

Le disposizioni interne dell'Organizzazione determinano le condizioni e i modi per la tutela degli interessi.

Articolo 9

La responsabilità delle proprie azioni è personale.

Coloro che assumono incarichi di culto o di direzione dell'Organizzazione sono direttamente responsabili, secondo le disposizioni interne dell'Organizzazione, degli atti compiuti in violazione dello Statuto, delle stesse disposizioni interne, dei principi deisti, delle norme vigenti nell'ordinamento giuridico italiano e del buon costume.

Articolo 10

Tutti gli appartenenti possono accedere agli incarichi direttivi e di culto in condizioni di uguaglianza e nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Essi sono tenuti a concorrere al fabbisogno anche economico dell'Organizzazione in ragione della loro capacità, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Tutti gli appartenenti hanno il dovere di essere fedeli all'Organizzazione e di rispettare lo Statuto, le disposizioni interne dell'Organizzazione e i principi ispiratori.

Gli appartenenti a cui sono affidati incarichi di culto e di direzione hanno il dovere di adempierli con disciplina e onore.

Articolo 11

L'UDI è titolare dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dallo stesso acquistato o pervenuto mediante donazione o testamento.

I mezzi economico-finanziari per il raggiungimento delle finalità dell'UDI sono costituiti dai proventi derivanti dal proprio patrimonio immobiliare e/o mobiliare, dalle offerte e contributi volontari degli appartenenti all'Organizzazione, dai finanziamenti pubblici e/o privato e da attività di autofinanziamento.

PARTE TERZA ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 12

L'UDI si articola in Circoli, Distretti e Rappresentanza Nazionale.

Il Circolo rappresenta la struttura territoriale di prossimità, presente in ogni centro urbano. Possono essere istituiti più circoli nello stesso centro urbano. Ogni circolo deve prevedere la presenza di almeno un ministro di culto e di un organismo di consulta composto dal ceto secolare. L'organizzazione del Circolo deve essere definita da un regolamento sulla base delle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Il Distretto è una struttura territoriale a livello regionale o macro-regionale. Esso riunisce i circoli presenti sul territorio di riferimento. Il Distretto è presieduto da un Coordinatore Distrettuale eletto nel ceto luminare dei singoli Circoli ed è composto da un Consiglio Distrettuale e da un'Assemblea Distrettuale di composizione mista, luminare e secolare. La

sua organizzazione è definita da un regolamento redatto sulla base delle disposizioni interne dell'Organizzazione.

La Rappresentanza Nazionale è la struttura di vertice dell'Organizzazione. Essa è composta dal Congresso Nazionale, dal Direttivo Nazionale e dalla Consulta Nazionale.

Articolo 13

Il Congresso Nazionale è l'organo deliberativo che rappresenta l'intera Organizzazione.

È composto da tutti gli appartenenti di qualsiasi ceto all'Organizzazione e si articola in commissioni di studio.

Il Congresso Nazionale dispone le linee guida e di indirizzo programmatico e religioso per l'amministrazione e il progresso dell'Organizzazione e ne verifica l'attuazione, nonché elegge il Presidente Nazionale e approva le proposte di revisione dello Statuto.

È convocato ogni due anni nella stagione primaverile per la durata di una settimana, da lunedì a domenica.

Le sue delibere sono approvate con la maggioranza dei presenti e può dotarsi di un regolamento per il corretto funzionamento delle proprie attività.

Articolo 14

Il Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'Organizzazione sia per le questioni relative al culto sia per le questioni relative alla gestione amministrativa e contabile. Esercita le proprie funzioni mediante delibere. Sottopone alla Consulta Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione e ne dà successiva esecuzione.

Esso è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dal Tesoriere Generale e da almeno altri quattro consiglieri. I membri del Direttivo Nazionale devono essere sempre in numero dispari e non superiore a quindici. Almeno tre membri del direttivo, tra cui il Tesoriere Generale, devono essere nominati tra personalità appartenenti al ceto secolare.

Il Presidente Nazionale nomina i membri del Direttivo Nazionale. La nomina del Segretario Generale e del Tesoriere Generale è subordinata all'assenso della Consulta Nazionale.

Il Direttivo Nazionale rimane in carica per la durata di tre anni.

Articolo 15

Possono assumere incarichi direttivi solo i Lumi con anzianità nel loro titolo di almeno 5 anni e i Secolari di età non inferiore ai 25 anni.

I membri del Direttivo Nazionale sono responsabili nella totalità degli atti dell'organo e individualmente dei propri.

I membri del Direttivo Nazionale possono svolgere il proprio incarico a tempo pieno o a tempo parziale. Le disposizioni interne dell'Organizzazione determinano l'eventuale corresponsione di un rimborso spese o di una remunerazione in relazione all'incarico svolto, al tempo profuso e alle capacità economiche contingenti dell'Organizzazione.

Articolo 16

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale tra i Coordinatori Distrettuali in carica e il suo mandato dura sei anni, salvo dimissioni o eventi che ne impediscano l'espletamento delle funzioni. La carica è rinnovabile nelle forme e nei limiti previsti dai Decreti.

Può delegare alcune delle proprie funzioni mediante atto personale ai membri del Direttivo Nazionale. Sono escluse dalla delega le funzioni relative alla guida spirituale e religiosa dell'UDI.

Le funzioni del Presidente Nazionale, in ogni caso che egli non possa adempierle per un limitato periodo di tempo, sono esercitate dal Segretario Generale, con il controllo della Consulta Nazionale.

Articolo 17

Il Presidente Nazionale è la guida spirituale e religiosa nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione e ne esprime l'unità.

Presiede e dirige il Direttivo Nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo amministrativo e religioso, promuovendo e coordinando l'attività dei membri del Direttivo Nazionale e di tutta la Rappresentanza Nazionale

Presiede e convoca la Consulta Nazionale e ne coordina il calendario avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza, composto da lumi e secolari, le cui funzioni e struttura sono disciplinate dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Convoca il Congresso Nazionale e ne coordina i lavori avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza. In occasione del Congresso Nazionale ove sono previste le elezioni presidenziali, il coordinamento viene affidato a un presidente eletto dai partecipanti.

Presenta al Congresso Nazionale le proposte di linee guida e di indirizzo programmatico da sottoporre alla delibera dei partecipanti. Presenta alla Consulta Nazionale le proposte di Decreto.

Può emanare delibere motu proprio nelle tematiche religiose e nelle questioni legate ai riti e al culto.

Può istituire il processo di modifica dello Statuto.

Può sciogliere il Direttivo Nazionale.

Tutti gli atti proposti dal Presidente Nazionale hanno la prerogativa in sede di discussione.

Articolo 18

Il Segretario Generale cura la tenuta dei registri degli appartenenti, la conservazione delle delibere del Direttivo Nazionale, delle disposizioni interne dell'Organizzazione e di ogni delibera emanata dagli organi della Rappresentanza Nazionale e ne verifica l'esecuzione. Redige i verbali delle riunioni del Direttivo Nazionale.

Coordina l'attività amministrativa dell'Organizzazione, supporta il Presidente Nazionale nei rapporti con le altre istituzioni, associazioni ed enti pubblici e privati.

Si avvale di un Ufficio di Segreteria, composto da lumi e secolari, le cui funzioni e struttura sono disciplinate dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Articolo 19

Il Tesoriere Generale cura la gestione economico-contabile dell'Organizzazione. Predisponde il bilancio preventivo e consuntivo dell'Organizzazione e lo sottopone all'approvazione del Direttivo Nazionale.

Coordina la gestione del patrimonio immobiliare e/o mobiliare dell'Organizzazione, le attività di reperimento dei mezzi economico-finanziari e i rapporti con gli istituti di credito e gli enti eroganti finanziamenti pubblici e/o privati. Cura la tenuta delle scritture contabili e il pagamento dei tributi.

Si avvale di un Ufficio di Tesoreria, composto da lumi e secolari, le cui funzioni e struttura sono disciplinate dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Articolo 20

La Consulta Nazionale è l'organo deliberante e consultivo in tema religioso e amministrativo dell'Organizzazione.

È composta da quarantacinque delegati. Sono membri di diritto i Coordinatori Distrettuali per tutta la durata della loro carica. Gli altri delegati sono eletti, su base distrettuale, tra il ceto luminare e secolare in ugual numero ogni due anni, nelle forme previste dalle disposizioni interne dell'Organizzazione.

Si riunisce in via ordinaria la prima settimana di ottobre per la discussione e approvazione del bilancio preventivo presentato dal Direttivo Nazionale e l'ultima settimana di giugno per la discussione e approvazione del bilancio consuntivo presentato dal Direttivo Nazionale. L'approvazione dei bilanci deve avvenire con la maggioranza assoluta dei componenti.

Si riunisce in via straordinaria su espressa convocazione del Presidente Nazionale.

Discute, appone emendamenti e approva o rigetta, a maggioranza dei presenti, le proposte di Decreto presentate dal Direttivo Nazionale. Le sedute sono ritenute valide se sono presenti almeno trentacinque delegati. Dopo tre sedute non valide consecutive il Presidente Nazionale può emanare il Decreto previa approvazione all'unanimità del Direttivo Nazionale.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI INTERNE, REVISIONE E GARANZIE STATUTARIE

Articolo 21

Le disposizioni interne dell'Organizzazione si articolano in disposizioni nazionali e disposizioni territoriali.

Sono disposizioni nazionali i Decreti, le Delibere del Direttivo Nazionale e le Delibere Presidenziali.

Sono disposizioni territoriali i regolamenti dei singoli Circoli e dei singoli Distretti e le Delibere Distrettuali.

L'iniziativa delle disposizioni nazionali appartiene al Presidente Nazionale e/o al Direttivo Nazionale, in relazione alle rispettive specifiche funzioni.

Le disposizioni territoriali sono emanate nelle forme e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali.

Articolo 22

I Decreti sono le disposizioni relative al culto e al funzionamento dell'Organizzazione. Disciplinano la composizione e il funzionamento degli organismi, degli uffici e delle articolazioni territoriali dell'Organizzazione, le norme per l'elezione alle varie cariche direttive e consultive dell'Organizzazione.

Disciplinano le modalità di espressione del culto e dei riti, la formazione del ceto luminare e le norme di adesione all'Organizzazione.

Le Delibere del Direttivo Nazionale danno esecuzione alle norme statutarie e ai Decreti. Sono emanate per la corretta amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione.

Le Delibere Presidenziali sono emanate in tema religioso e di culto per la guida e l'indirizzo spirituale degli appartenenti all'Organizzazione.

Articolo 23

Lo Statuto può essere revisionato su proposta del Presidente Nazionale ai sensi dell'articolo 17 o del Direttivo Nazionale previo nulla osta dalla Consulta Nazionale a maggioranza assoluta dei propri componenti. Tale proposta deve essere presentata al Congresso

Nazionale che, previo esame di una commissione costituita a tale scopo, l'approva con la maggioranza dei tre quinti dei presenti. I principi fondamentali non possono essere oggetto di revisione statutaria.

Articolo 24

Le funzioni di garanzia statutaria sono esercitate dal Collegio dei Garanti in nome dell'Organizzazione.

I Garanti esercitano la loro funzione in aderenza ai principi e valori deisti, alle disposizioni statutarie e interne dell'Organizzazione, alle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili e al buon costume.

Gli appartamenti all'Organizzazione adiscono il Collegio dei Garanti nelle forme stabilite dai Decreti. Le verifiche sulla compatibilità con lo Statuto possono essere avviate dai singoli fondatori dell'Organizzazione.

Articolo 25

Il Collegio dei Garanti è composto da nove membri.

Sono membri di diritto e a vita i fondatori dell'Organizzazione.

Qualora i fondatori dell'Organizzazione ricoprano la carica di Presidente Nazionale o altri incarichi direttivi e/o di culto in conflitto con la funzione di garanzia, questi verranno sostituiti da membri nominati e/o eletti tra il ceto luminare.

In base alla presenza o meno di fondatori nel Collegio dei Garanti, i Garanti diversi dai fondatori vengono:

- a) nominati per un numero massimo di tre componenti, dal Presidente Nazionale tra personalità di comprovata esperienza e capacità del ceto luminare;
- b) nominati per un numero massimo di due componenti, dalla Consulta Nazionale tra personalità di comprovata esperienza e capacità del ceto secolare
- c) eletti per un numero massimo di quattro componenti, dal Congresso Nazionale in uguale misura tra personalità di comprovata esperienza e capacità del ceto luminare e secolare.

I Garanti diversi dai fondatori durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Articolo 26

Il Collegio dei Garanti esercita la propria funzione in materia di:

- a) compatibilità statutaria delle disposizioni nazionali e territoriali;
- b) compatibilità delle attività religiose di culto con lo Statuto e/o con i principi e i valori del deismo;
- c) compatibilità delle attività amministrative con lo Statuto e/o le norme dell'ordinamento giuridico italiano e il buon costume;
- d) controversie di attribuzioni e competenze tra articolazioni territoriali e tra queste e la Rappresentanza Nazionale;
- e) controversie per mancata esecuzione delle disposizioni nazionali e/o territoriali da parte di gruppi o singoli aderenti.

Quando il Collegio dei Garanti dichiara l'incompatibilità statutaria di qualsiasi disposizione e/o attività di cui alle lettere a), b) e c), questi cessano di avere efficacia immediatamente.

Le pronunce del Collegio dei Garanti hanno efficacia immediata. Le eventuali sanzioni vengono previste nelle forme e nei limiti dei Decreti.

Articolo 27

L'esercizio della funzione di garanzia avviene in forma monocratica o collegiale.

Sono assunte in forma collegiale le pronunce riguardanti le materie di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e c).

Sono assunte in forma monocratica le pronunce riguardanti le materie di cui all'articolo 26, comma 1, lettere d) ed e). Contro tali pronunce può essere presentato appello. Le pronunce d'appello vengono assunte in forma collegiale.

I Garanti assumono la presidenza del Collegio a turno ogni anno, partendo dal più anziano di età.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

La durata dell'Organizzazione è illimitata. L'eventuale estinzione volontaria deve essere proposta e presentata nelle forme dell'articolo 23 e approvata dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti.

In caso di estinzione volontaria dell'UDI, il Tesoriere Generale assumerà l'incarico di liquidatore. Il patrimonio immobiliare e/o mobiliare verrà devoluto ad altra istituzione operante in Italia o all'estero avente scopi e finalità analoghi a quelli dell'Organizzazione e retta dai principi e valori deisti.

I beni pervenuti con donazione verranno restituiti ai donanti o ai successori qualora espressamente previsto negli atti di donazione, ovvero verranno nel rispetto delle volontà dei donanti medesimi.

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente Statuto si rinvia alle norme dell'ordinamento giuridico italiano pertinenti.